



Allegato "A" al Repertorio n. 1986-----Raccolta n. 1560

**TITOLO 1**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**Art. 1) Denominazione**

1.1) E' costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 una società a responsabilità limitata denominata **"TE.AM - Società Territorio Ambiente S.r.l."**.

1.2) La Società potrà essere indicata anche nelle forme abbreviate "TE.AM SRL", "TEAM SRL".

1.3) La Società è soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della vigente legislazione.

1.4) La Società è a capitale interamente pubblico e svolge attività per gli enti locali soci e servizi pubblici a favore della collettività secondo il modello in house providing.

**Art. 2) Sede e domicilio dei soci**

2.1) La società ha sede nel comune di Lugo all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro della Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice civile.

2.2) La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo.

2.3) Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all'estero.

2.4) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

**Art. 3) Durata**

La società ha durata fino al 31 dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea dei soci.

**Art. 4) Oggetto**

4.1) La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

a) l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti riguardanti i servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;

b) l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;

c) l'amministrazione e la gestione di canili, infermerie feline e gattili pubblici nei territori di competenza degli enti locali soci, ivi comprese le attività di manutenzione,

ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione ed ampliamento che si rendessero necessarie o opportune per il mantenimento o miglioramento delle strutture;

d) l'assunzione di partecipazioni in conto proprio, in misura non prevalente e non nei confronti del pubblico, il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società ed imprese partecipate, il supporto logistico e funzionale delle stesse (cd. attività di holding o capogruppo).

4.2) La società può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa e ad eccezione di quanto previsto dal penultimo comma di questo articolo, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la possibilità di assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre imprese e società aventi scopi affini, analoghi o complementari.

4.3) Sono tassativamente escluse l'attività professionale riservata ai sensi della legge n. 1815/1939, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'articolo 1 della legge n. 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del Decreto Legislativo primo 1° settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

4.4) La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonché accordare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.

4.5) Per la finalizzazione dell'oggetto sociale la società può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca ed, in genere, compiere ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

4.6) La società può partecipare a gare di appalto, o all'affidamento di servizi in concessione, ove consentito dalle normative generali e di settore, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti e in associazione temporanee di impresa.

4.7) La Società opera in via prevalente per lo svolgimento dei compiti di servizio pubblico ad essa assegnati dagli Enti affidanti e dalla normativa, in modo che oltre l'ottanta per cento del valore della produzione sia

effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati o a favore degli enti pubblici soci ed esercitando a tal fine le attività di cui al presente oggetto sociale.

Al solo fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale e comunque in misura inferiore al venti per cento del valore della produzione, la Società potrà realizzare ulteriori attività nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16, commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI**

#### **Art. 5) Capitale Sociale**

5.1) Il capitale sociale è di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) ed è ripartito in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

5.2) Esso potrà essere aumentato in qualunque momento, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per delibera dell'assemblea dei soci, la quale potrà prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti, nel rispetto del requisito del "controllo analogo" di cui al precedente articolo 1.

5.3) Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute, in conformità a quanto previsto dall'art. 2481-bis del Codice Civile. Qualora l'aumento di capitale sociale sia effettuato mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta al socio dissenziente il diritto di recesso.

#### **Art. 6) Partecipazione totalitaria pubblica locale**

6.1) La società deve essere a capitale interamente pubblico, pertanto non saranno validi, nei confronti della società, i trasferimenti di quote di partecipazione che comportino la perdita di tale qualifica.

6.2) Possono essere soci:

a) i Comuni della Provincia di Ravenna e gli altri comuni ad essa confinanti che provvedono, per il tramite della società, alla gestione delle attività indicate all'articolo 4;

b) altri enti pubblici locali;

c) società ed altri enti che, per legge o per statuto, abbiano il vincolo del capitale interamente pubblico locale.

6.3) Il numero delle quote azioni detenute dai Comuni di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **Art. 7) Finanziamenti dei soci alla società**

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e

finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le società a partecipazione pubblica. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

**Art. 8) Trasferimenti e prelazione**

8.1) Il trasferimento delle partecipazioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

8.2) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, risultante dal timbro postale, della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le partecipazioni dovranno essere trasferite entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle partecipazioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

8.3) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di

esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

8.4) La comunicazione dell'intenzione di trasferire le partecipazioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella proposta di alienazione.

8.5) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Nel caso in cui non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

8.6) Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà avvalersi di tecniche e metodologie di valutazione riconosciute dalla dottrina e dalla prassi professionale più diffuse, motivandone i criteri di applicazione e tenendosi in considerazione gli aspetti patrimoniali e/o reddituali e/o finanziari da esse previste; nel calcolo del valore della società occorre comunque computare quello che deriva dall'avviamento. Ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza".

8.7) Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. Nel caso in cui il prezzo stabilito

dall'arbitratore risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto; laddove invece il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.8) Il costo dell'arbitratore sarà a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

8.9) Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo secondo i termini e le condizioni indicati nella sua proposta di alienazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nel termine di 90 (novanta) giorni, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

8.10) Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel Registro delle Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle partecipazioni acquisite in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

8.11) L'efficacia dei trasferimenti delle partecipazioni nei confronti della società è subordinata inoltre all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale da parte dei comuni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del presente statuto.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Art. 9) Decisioni dei soci con metodo assembleare**

9.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che

l'amministratore o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2) I soci decidono mediante deliberazione assembleare e l'assemblea dovrà aver luogo entro i confini della provincia di Ravenna.

#### **Art. 10) Convocazione dell'assemblea**

10.1) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione quali raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, posta elettronica, messi, corrieri o altri sistemi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile. L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

10.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

10.3) L'avviso di convocazione deve contenere:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, e/o le modalità di svolgimento attraverso sistemi di videoconferenza;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

10.4) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

10.5) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla successiva votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.6) Nell'ipotesi di cui al comma precedente, si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**Art. 11) Competenze dell'assemblea**

11.1) Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) la determinazione del compenso dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- e) la deliberazione sulla responsabilità dell'organo amministrativo degli amministratori e dei sindaci;
- f) le modificazioni dello statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- h) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Codice Civile;
- i) l'approvazione di eventuali budget proposti dall'organo amministrativo;
- l) l'approvazione dell'organigramma aziendale, l'assunzione dei quadri e dei dirigenti;
- m) l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili;
- n) l'acquisto e la vendita di aziende e rami d'azienda;
- o) l'acquisto, la vendita e la permuta di partecipazioni, nonché la costituzione di società ovvero la sottoscrizione di quote di partecipazione di società in sede di costituzione;
- p) le decisioni relative alla governance delle società partecipate: nomina degli organi sociali, approvazione e variazione dello statuto delle società partecipate;
- q) l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e, in ogni caso, qualora per l'assunzione del finanziamento sia richiesta dall'ente erogante la concessione di garanzie reali;
- r) l'approvazione dei progetti definitivi relativi ad opere e lavori di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi);
- s) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal

presente statuto.

#### **Art. 12) Intervento e voto**

12.1) I rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali Locali possono partecipare ed intervenire senza preventiva autorizzazione e deliberare su tutti gli argomenti di competenza dell'assemblea che non comportino modificazioni dello statuto sociale.

12.2) I soci hanno diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

12.3) Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 Codice Civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto; la società acquisisce la delega agli atti sociali.

12.4) La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, il legale rappresentante dell'ente giuridico delegato può a sua volta delegare a terzi, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega ricevuta.

12.5) La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

12.6) Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società. Altresì, le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

12.7) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

#### **Art. 13) Presidenza e segreteria**

13.1) L'assemblea è presieduta da un amministratore; in caso di sua assenza od impedimento, la presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti.

13.2) L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Nei casi di legge, e quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente dell'assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

13.3) Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4) Per quanto concerne la disciplina dei lavori

assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure, che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

13.5) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

13.6) Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione che abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

13.7) Le copie dei verbali, autenticate dal presidente e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

**Art. 14) Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori e modalità di voto.**

14.1) L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

14.2) Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

14.3) Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

14.4) L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti collegati per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

**Art. 15) Costituzione e deliberazioni delle assemblee che non comportano una modifica dello statuto sociale (assemblea ordinaria)**

15.1) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.2) L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

15.3) L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.4) L'assemblea ordinaria delibera in seconda o ulteriore convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

**Art. 16) Costituzione e deliberazioni delle assemblee che determinano una modifica dello statuto sociale (assemblea straordinaria)**

16.1) L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda od ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

16.2) L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda od ulteriore convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

**Art. 17) Norme per il computo dei quorum e rinvio dell'assemblea**

17.1) La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

17.2) Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

17.3) I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 18) Annullamento delle deliberazioni assembleari**

18.1) L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dall'organo amministrativo, dall'organo di revisione o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

**TITOLO IV**

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Articolo 19 Amministrazione della società**

19.1) La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con deliberazione motivata, con riferimento in

particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

19.2) Non possono ricoprire la carica di amministratore i sindaci, i componenti della Giunta ed i consiglieri comunali degli Enti locali Soci, nonché i loro parenti ed affini. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

19.3) L'amministratore unico dura in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

19.4) L'amministratore è revocabile in qualunque momento dai soci e, in caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo determinato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del danno.

19.5) Qualora l'organo amministrativo abbia carattere collegiale la sua convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

19.6) Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo (qualora l'adunanza non sia convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

19.7) Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, purché sia possibile garantire il metodo collegiale delle decisioni.

19.8) Si applicano, inoltre, in via generale, le seguenti disposizioni:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

**Art. 20) - Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

20.1) L'organo amministrativo dispone solamente dei poteri per l'ordinaria amministrazione della società fatti salvi, in ogni caso, quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

20.2) L'organo amministrativo formalizza le proprie

decisioni emettendo provvedimenti (deliberazioni) numerati progressivamente e conservati agli atti della società.

20.3) All'organo amministrativo unico compete la gestione operativa ordinaria della società in esecuzione delle direttive dei soci. A titolo esemplificativo:

i. assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (qualora sia nominato un organo collegiale tale qualifica è assunta dal Presidente del consiglio di amministrazione;

ii. prende le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della società, ovvero affida, commissiona, aggiudica lavori, acquisti di beni e servizi, incarichi nei limiti del budget approvato dall'assemblea e nel rispetto della normativa vigente;

iii. propone all'assemblea la struttura organizzativa della società;

iv. provvede all'assunzione del personale nel rispetto dei criteri approvati dai soci;

v. sovrintende e coordina le risorse umane, adotta provvedimenti disciplinari, provvede alla contrattazione aziendale;

vi. assume le decisioni volte al funzionamento della società, a migliorare l'efficienza e la qualità;.

vii. predispone eventuali budget e progetti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

viii. provvede agli appalti e alla acquisizione di beni, forniture e servizi.

20.4) Al fine di perseguire la massima razionalizzazione organizzativa ed il contenimento dei costi, potrà far ricorso alle strutture tecniche, contabili e amministrative dei Comuni soci e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mediante specifici accordi di natura gestionale.

20.5) L'organo amministrativo della Società predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio ed inserita all'interno della relazione sulla gestione o in documento separato da pubblicare unitamente al bilancio di esercizio.

#### **Art. 21) Rappresentanza sociale**

21.1) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

21.2) L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

21.3) La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di

liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

**Art. 22) Remunerazione all' amministratore**

22.1) Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, nel rispetto della normativa di legge e/o regolamentare vigente.

22.2) E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

**Art. 23) Azione sociale di responsabilità**

Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2393 Codice Civile, ovvero è esercitata dai soci ai sensi dell'art. 2393-bis Codice Civile, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

**TITOLO V**

**VIGILANZA - BILANCIO - UTILI**

**Art. 24) Organo di controllo e/o revisione legale dei conti**

La società nomina un revisore unico con funzioni di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 D.lgs 39/2010 e degli articoli 2409 bis e ss. C.c.

Il revisore è nominato dall'assemblea e dura in carica tre esercizi.

Il revisore è rieleggibile ed il suo compenso è stabilito dai soci all'atto della nomina.

**Art. 25) Controllo da parte dei soci sulla società**

1. I soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla Società e sulle attività ad essa affidate e un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della stessa.

2. Le modalità di controllo analogo da parte degli Enti soci, nonché gli ulteriori poteri di controllo di cui all'art 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono disciplinati in apposita convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

3. Per la programmazione e il controllo delle attività della Società, che opera secondo il modello in house providing in regime di affidamento diretto di attività e servizi per i soci diretti e/o indiretti, la Società è soggetta a un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica

attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto;

b) mediante le forme e le modalità di controllo, anche ai sensi dell'art. 147-quater D.Lgs. n. 267/2000, disciplinate in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

c) mediante l'eventuale definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi eventualmente affidati direttamente alla Società, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

#### **Art. 26) Bilancio ed utili**

26.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

26.2) Nei termini e nelle forme previste dalla legge, l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'organo di controllo almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

26.3) Il bilancio di esercizio potrà essere sottoposto a certificazione da parte di uno dei soggetti aventi i requisiti per l'assunzione dell'incarico di revisione legale dei conti.

26.4) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti ai fondi di riserva.

### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **Art. 27) Scioglimento e liquidazione**

27.1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 Codice

Civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater Codice Civile;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

27.2) L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori ed il loro compenso;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

27.3) L'attivo netto residuo è attribuito in proporzione alle quote di partecipazione.

#### **Art. 28) - Clausola compromissoria**

28.1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

28.2) La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

28.3) L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina; egli deciderà in via rituale, secondo diritto, determinando anche i criteri di ripartizione delle spese dell'arbitrato fra le parti.

28.4) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Firmato: Garelli Daniele

Firmato: Andrea Pinto Notaio

Io sottoscritto Dott. ANDREA PINTO Notaio in Lugo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge. Lugo, 18 dicembre 2023

F.to ANDREA PINTO Notaio